



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 02.12.1997
COM(97) 649 def.

97/0347 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa all'applicazione provvisoria di taluni
protocolli aggiuntivi agli accordi sul libero scambio e agli accordi europei con la
Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Lituania**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Con decisione del 10 novembre 1997 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Repubblica di Lettonia e con la Repubblica di Lituania, rispettivamente, modifiche delle disposizioni relative al commercio di prodotti tessili contenute negli accordi sul libero scambio e negli accordi europei con i due paesi, in particolare al fine di prorogare il protocollo n. 1 relativo agli scambi di prodotti tessili, che dovrebbe scadere il 31 dicembre 1997, e di eliminare i dazi doganali sui prodotti tessili da entrambe le parti.

A seguito di questi negoziati, il 13 e il 19 novembre 1997 sono stati siglati protocolli aggiuntivi agli accordi sul libero scambio e agli accordi europei rispettivamente con la Lettonia e la Lituania.

In attesa che siano formalmente conclusi i protocolli aggiuntivi in forma di scambio di lettere, i protocolli aggiuntivi dovrebbero essere applicati in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 1998.

2. La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti l'allegato progetto di decisione relativa all'applicazione provvisoria, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dei protocolli aggiuntivi agli accordi sul libero scambio e agli accordi europei con la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Lituania.

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria di taluni protocolli aggiuntivi agli accordi sul libero scambio e agli accordi europei con la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Lituania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2,

viste la proposta della Commissione,

considerando che la Commissione a sedur negoziato per conto della Comunità protocolli aggiuntivi in forma di scambio di lettere per modificare di accordi sul libero scambio e gli accordi europei con la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Lituania al fine di prorogare ed emendare talune disposizioni relative agli scambi di prodotti tessili contenute nei suddetti accordi;

considerando che tali protocolli aggiuntivi dovrebbero applicarsi in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 1998, in attesa che siano espletate le procedure richieste per la loro conclusione, a condizione che essi siano reciprocamente applicati in via provvisoria dalla Repubblica di Lettonia e dalla Repubblica di Lituania,

DECIDE:

Articolo 1

I protocolli aggiuntivi in forma di scambio di lettere recanti emendamento degli accordi sul libero scambio e degli accordi europei con la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Lituania al fine di prorogare e di emendare talune disposizioni relative agli scambi di prodotti tessili contenute in tali accordi si applicano in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 1998, in attesa della loro conclusione formale, a condizione che essi siano reciprocamente applicati in via provvisoria dalla Repubblica di Lettonia e dalla Repubblica di Lituania.

Articolo 2

I testi dei protocolli aggiuntivi siglati sono allegati alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

**in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Lituania
all'Accordo sul libero scambio tra le Comunità europee e la Repubblica di Lituania
e all'Accordo europeo tra le Comunità e i loro Stati membri e la Repubblica di
Lituania**

Signor

1. Mi prego fare riferimento alle consultazioni tenute il 6 novembre 1997 tra le nostre rispettive delegazioni al fine di emendare l'Accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Lituania, firmato il 18 luglio 1994 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1995, e l'Accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, firmato il 12 giugno 1995, al fine, tra l'altro, di prorogare fino al 31 dicembre 2000 la durata dei protocolli n. 1 dei suddetti accordi relativi agli scambi di prodotti tessili e di modificare il regime tariffario previsto da tali accordi per i prodotti tessili.
2. A seguito di tali consultazioni si è concordato di emendare come segue l'Accordo sul libero scambio e l'Accordo europeo:
 - 2.1.1. L'articolo 10, paragrafo 1 dell'Accordo sul libero scambio e l'articolo 16, paragrafo 1 dell'Accordo europeo sono sostituiti dal testo seguente:

«I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti tessili originari della Lituania di cui ai capitoli 50-63 della Nomenclatura combinata sono aboliti a decorrere dal 1° gennaio 1998.»
 - 2.1.2. L'allegato VI dell'accordo sul libero scambio e dell'Accordo europeo è abolito.
 - 2.2. L'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo sul libero scambio e l'articolo 16, paragrafo 2 dell'Accordo europeo sono sostituiti dal testo seguente:

«I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Lituania ai prodotti tessili originari della Comunità di cui ai capitoli 50-63 della Nomenclatura combinata sono aboliti a decorrere dal 1° gennaio 1998.»
 - 2.3. All'articolo 10 dell'Accordo sul libero scambio e all'articolo 16 dell'Accordo europeo si aggiunge il paragrafo seguente:

«3. «Il protocollo n. 1 specifica le altre disposizioni applicabili ai prodotti tessili ivi indicati.»
 - 2.4.1. L'ultima frase dell'articolo 19, paragrafo 1 del protocollo n. 1 dell'Accordo sul libero scambio e dell'Accordo europeo è sostituita dalla frase seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2000.»
 - 2.4.2. Il funzionamento del protocollo n. 1 dell'Accordo sul libero scambio e dell'Accordo europeo viene riesaminato prima dell'adesione della Lituania all'OMC.
 - 2.4.3. L'allegato II del protocollo n. 1 dell'Accordo sul libero scambio e dell'Accordo europeo è sostituito dal testo seguente:

«Prodotti non soggetti a limiti quantitativi assoggettati al sistema di duplice controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 3 dell'Accordo

(le descrizioni complete dei prodotti delle categorie figuranti nel presente allegato si trovano nell'allegato I dell'Accordo)

Categoria:

2

4

5

6

7

8

12

13

20

28

39

117

118»

2.4.4. L'articolo 2, paragrafo 4 del protocollo A del protocollo n. 1 è sostituito dal testo seguente:

«Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 non è richiesto per le importazioni di merci corredate di un certificato di circolazione EUR 1 rilasciato in conformità del protocollo n. 3 dell'Accordo sul libero scambio nei casi in cui tali documenti stabiliscono chiaramente che la Repubblica di Lituania dev'essere considerata il paese d'origine in base alle regole non preferenziali sull'origine in vigore nella Comunità.»

2.5. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'Accordo sul libero scambio e dell'Accordo europeo. Esso è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e lituana, tutti i testi facenti ugualmente fede.

3. Le sarei grato se potesse cortesemente confermarmi che il Suo Governo accetta quanto sopra. In caso affermativo, il presente protocollo aggiuntivo in forma di scambio di lettere all'Accordo sul libero scambio e all'Accordo europeo entrerà in vigore il primo

giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, si applicherà in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 1998 alle condizioni che saranno specificate in uno scambio di note (cfr. appendice 1).

Voglia accettare, Signor....., l'espressione della mia profonda stima.

*Per il Consiglio
dell'Unione europea*

Appendice I

Scambio di note

La Direzione generale "Relazioni esterne" della Commissione delle Comunità europee porge i suoi omaggi alla Missione della Repubblica di Lituania presso l'Unione europea e si pregia fare riferimento all'Accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Lituania, firmato il 18 luglio 1994 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1995, all'Accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, firmato il 12 giugno 1995, e al protocollo aggiuntivo in forma di scambio di lettere a detti accordi, siglato il 19 novembre 1997.

La Direzione generale desidera informare la Missione che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo, la Comunità europea è disposta a consentire che le disposizioni del protocollo aggiuntivo si applichino di fatto a decorrere dal 1° gennaio 1998, fermo restando che ciascuna delle Parti può in qualsiasi momento porre fine a tale applicazione di fatto del protocollo aggiuntivo previo preavviso di centoventi giorni.

La Direzione generale "Relazioni esterne" sarebbe grata se la Missione le confermasse che il Governo della Repubblica di Lituania è d'accordo su quanto precede.

La Direzione generale "Relazioni esterne" della Commissione delle Comunità europee coglie l'occasione per rinnovare alla Missione della Repubblica di Lituania presso l'Unione europea i sensi della sua più profonda stima.

La Missione della Repubblica di Lituania presso l'Unione europea porge i suoi omaggi alla Direzione generale "Relazioni esterne" della Commissione delle Comunità europee e si pregia fare riferimento alla nota della Direzione generale del (data della *Nota verbale*) relativa all'Accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Lituania, firmato il 18 luglio 1994 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1995, all'Accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, firmato il 12 giugno 1995, e al protocollo aggiuntivo in forma di scambio di lettere a detti accordi, siglato il 19 novembre 1997.

La Missione della Repubblica di Lituania presso l'Unione europea desidera confermare alla Direzione generale che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo, il Governo della Repubblica di Lituania è disposto a consentire che le disposizioni del protocollo aggiuntivo si applichino di fatto a decorrere dal 1° gennaio 1998, fermo restando che ciascuna delle Parti può in qualsiasi momento porre fine a tale applicazione di fatto del protocollo aggiuntivo previo preavviso di centoventi giorni.

La Missione della Repubblica di Lituania presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare alla Direzione generale "Relazioni esterne" della Commissione delle Comunità europee i sensi della sua più profonda stima.

Lettera del Governo della Repubblica di Lituania

Signor

Mi prego comunicarle di aver ricevuto la Sua lettera del, così redatta:

“Signor

1. Mi prego fare riferimento alle consultazioni tenute il 6 novembre 1997 tra le nostre rispettive delegazioni al fine di emendare l'Accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Lituania, firmato il 18 luglio 1994 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1995, e l'Accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, firmato il 12 giugno 1995 al fine, tra l'altro, di prorogare fino al 31 dicembre 2000 la durata dei protocolli n. 1 dei suddetti accordi relativi agli scambi di prodotti tessili e di modificare il regime tariffario previsto da tali accordi per i prodotti tessili.
2. A seguito di tali consultazioni si è concordato di emendare come segue l'Accordo sul libero scambio e l'Accordo europeo:
 - 2.1.1. L'articolo 10, paragrafo 1 dell'Accordo sul libero scambio e l'articolo 16, paragrafo 1 dell'Accordo europeo sono sostituiti dal testo seguente:

«I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti tessili originari della Lituania di cui ai capitoli 50-63 della Nomenclatura combinata sono aboliti a decorrere dal 1° gennaio 1998.»
 - 2.1.2. L'allegato VI dell'accordo sul libero scambio e dell'Accordo europeo è abolito.
 - 2.2. L'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo sul libero scambio e l'articolo 16, paragrafo 2 dell'Accordo europeo sono sostituiti dal testo seguente:

«I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Lituania ai prodotti tessili originari della Comunità di cui ai capitoli 50-63 della Nomenclatura combinata sono aboliti a decorrere dal 1° gennaio 1998.»
 - 2.3. All'articolo 10 dell'Accordo sul libero scambio e all'articolo 16 dell'Accordo europeo si aggiunge il paragrafo seguente:

«3. Il protocollo n. 1 specifica le altre disposizioni applicabili ai prodotti tessili ivi indicati.»
 - 2.4.1. L'ultima frase dell'articolo 19, paragrafo 1 del protocollo n. 1 dell'Accordo sul libero scambio e dell'Accordo europeo è sostituita dalla frase seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2000.»

2.4.2. Il funzionamento del protocollo n. 1 dell'Accordo sul libero scambio e dell'Accordo europeo viene riesaminato prima dell'adesione della Lituania all'OMC.

2.4.3. L'allegato II del protocollo n. 1 dell'Accordo sul libero scambio e dell'Accordo europeo è sostituito dal testo seguente:

«Prodotti non soggetti a limiti quantitativi assoggettati al sistema di duplice controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 3 dell'Accordo

(le descrizioni complete dei prodotti delle categorie figuranti nel presente allegato si trovano nell'allegato I dell'Accordo)

Categoria:

2

4

5

6

7

8

12

13

20

28

39

117

118»

2.4.4. L'articolo 2, paragrafo 4 del protocollo A del protocollo n. 1 è sostituito dal testo seguente:

«Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 non è richiesto per le importazioni di merci corredate di un certificato di circolazione EUR 1 rilasciato in conformità del protocollo n. 3 dell'Accordo sul libero scambio nei casi in cui tali documenti stabiliscono chiaramente che la Repubblica di Lituania dev'essere considerata il paese d'origine in base alle regole non preferenziali sull'origine in vigore nella Comunità.»

- 2.5. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'Accordo sul libero scambio e dell'Accordo europeo. Esso è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e lituana, tutti i testi facenti ugualmente fede.
3. Le sarei grato se potesse cortesemente confermarmi che il Suo Governo accetta quanto sopra. In caso affermativo, il presente protocollo aggiuntivo in forma di scambio di lettere all'Accordo sul libero scambio e all'Accordo europeo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, si applicherà in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 1998 alle condizioni che saranno specificate in uno scambio di note (cfr. appendice 1).

Voglia accettare, Signor....., l'espressione della mia profonda stima.”

Mi pregio confermarLe che il mio Governo è d'accordo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, Signor....., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo

della Repubblica di Lituania

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

**in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Lettonia
all'Accordo di libero scambio tra le Comunità europee e la Repubblica di Lettonia e
all'Accordo europeo tra le Comunità e i loro Stati membri e la Repubblica di
Lettonia**

Lettera del Consiglio dell'Unione europea

Signor,

1. Mi prego fare riferimento ai negoziati tenuti il 12 novembre 1997 tra le nostre rispettive delegazioni al fine di emendare l'Accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Lettonia, firmato il 18 luglio 1994 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1995, e l'Accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, firmato il 12 giugno 1995 al fine, tra l'altro, di prorogare fino al 31 dicembre 2000 la durata dei protocolli n. 1 dei suddetti accordi relativi agli scambi di prodotti tessili e di modificare il regime tariffario previsto da tali accordi per i prodotti tessili.
2. A seguito di tali negoziati si è concordato di emendare come segue l'Accordo sul libero scambio e l'Accordo europeo:
 - 2.1.1. L'articolo 10, paragrafo 1 dell'Accordo sul libero scambio e l'articolo 16, paragrafo 1 dell'Accordo europeo sono sostituiti dal testo seguente:

«I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti tessili originari della Lettonia di cui ai capitoli 50-63 della Nomenclatura combinata sono aboliti a decorrere dal 1° gennaio 1998.»
 - 2.1.2. L'allegato V dell'accordo sul libero scambio e dell'Accordo europeo è abolito.
 - 2.2. L'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo sul libero scambio e l'articolo 16, paragrafo 2 dell'Accordo europeo sono sostituiti dal testo seguente:

«I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Lettonia ai prodotti tessili originari della Comunità di cui ai capitoli 50-63 della Nomenclatura combinata sono aboliti a decorrere dal 1° gennaio 1998.»
 - 2.3. All'articolo 10 dell'Accordo sul libero scambio e all'articolo 16 dell'Accordo europeo si aggiunge il paragrafo seguente:

«3. «Il protocollo n. 1 specifica le altre disposizioni applicabili ai prodotti tessili ivi indicati.»
 - 2.4.1. L'ultima frase dell'articolo 19, paragrafo 1 del protocollo n. 1 dell'Accordo sul libero scambio e dell'Accordo europeo è sostituita dal testo seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2000 o, qualora tale data sia precedente, fino all'adesione della Lettonia all'OMC. Qualora la Lettonia aderisca all'OMC prima del 31 dicembre 2000, si terranno consultazioni prima dell'adesione della Lettonia all'OMC al fine di concordare il mantenimento del sistema di duplice controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del protocollo n. 1.»
 - 2.4.2. L'allegato II del protocollo n. 1 dell'Accordo sul libero scambio e dell'Accordo europeo è sostituito dal testo seguente:

**«Prodotti assoggettati al sistema di duplice controllo di cui all'articolo 2,
paragrafo 3 dell'Accordo**

(le descrizioni complete dei prodotti delle categorie figuranti nel presente allegato si trovano nell'allegato I dell'Accordo)

Categoria:

1

2

4

5

6

7

9

12

15

26

27

31»

2.4.3. L'articolo 2, paragrafo 4 del protocollo A del protocollo n. 1 è sostituito dal testo seguente:

«Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 non è richiesto per le importazioni di merci corredate di un certificato di circolazione EUR 1 rilasciato in conformità del protocollo n. 3 dell'Accordo sul libero scambio nei casi in cui tali documenti stabiliscono chiaramente che la Repubblica di Lettonia dev'essere considerata il paese d'origine in base alle regole non preferenziali sull'origine in vigore nella Comunità.»

2.5. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'Accordo sul libero scambio e dell'Accordo europeo. Esso è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e lettone, tutti i testi facenti ugualmente fede.

3. Le sarei grato se potesse cortesemente confermarmi che il Suo Governo accetta quanto sopra. In caso affermativo, il presente protocollo aggiuntivo in forma di scambio di lettere all'Accordo sul libero scambio e all'Accordo europeo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel

frattempo, si applicherà in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 1998 alle condizioni che saranno specificate in uno scambio di note (cfr. appendice 1).

Voglia accettare, Signor....., l'espressione della mia profonda stima.

*Per il Consiglio
dell'Unione europea*

Appendice I

Scambio di note

La Direzione generale "Relazioni esterne" della Commissione delle Comunità europee porge i suoi omaggi alla Missione della Repubblica di Lettonia presso l'Unione europea e si pregia fare riferimento all'Accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Lettonia, firmato il 18 luglio 1994 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1995, all'Accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, firmato il 12 giugno 1995, e al protocollo aggiuntivo in forma di scambio di lettere a detti accordi, siglato il 13 novembre 1997.

La Direzione generale desidera informare la Missione che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo, la Comunità europea è disposta a consentire che le disposizioni del protocollo aggiuntivo si applichino di fatto a decorrere dal 1° gennaio 1998, fermo restando che ciascuna delle Parti può in qualsiasi momento porre fine a tale applicazione di fatto del protocollo aggiuntivo previo preavviso di centoventi giorni.

La Direzione generale "Relazioni esterne" sarebbe grata se la Missione le confermasse che il Governo della Repubblica di Lettonia è d'accordo su quanto precede.

La Direzione generale "Relazioni esterne" della Commissione delle Comunità europee coglie l'occasione per rinnovare alla Missione della Repubblica di Lettonia presso l'Unione europea i sensi della sua più profonda stima.

La Missione della Repubblica di Lettonia presso l'Unione europea porge i suoi omaggi alla Direzione generale "Relazioni esterne" della Commissione delle Comunità europee e si pregia fare riferimento alla nota della Direzione generale del (data della *Nota verbale*) relativa all'Accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Lettonia, firmato il 18 luglio 1994 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1995, all'Accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, firmato il 12 giugno 1995, e al protocollo aggiuntivo in forma di scambio di lettere a detti accordi, siglato il 13 novembre 1997.

La Missione della Repubblica di Lettonia presso l'Unione europea desidera confermare alla Direzione generale che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo, il Governo della Repubblica di Lettonia è disposto a consentire che le disposizioni del protocollo aggiuntivo si applichino di fatto a decorrere dal 1° gennaio 1998, fermo restando che ciascuna delle Parti può in qualsiasi momento porre fine a tale applicazione di fatto del protocollo aggiuntivo previo preavviso di centoventi giorni.

La Missione della Repubblica di Lettonia presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare alla Direzione generale "Relazioni esterne" della Commissione delle Comunità europee i sensi della sua più profonda stima.

Lettera del Governo della Repubblica di Lettonia

Signor

Mi prego comunicarle di aver ricevuto la Sua lettera del, così redatta:

“Signor,

1. Mi prego fare riferimento ai negoziati tenuti il 12 novembre 1997 tra le nostre rispettive delegazioni al fine di emendare l'Accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Lettonia, firmato il 18 luglio 1994 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1995, e l'Accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, firmato il 12 giugno 1995 al fine, tra l'altro, di prorogare fino al 31 dicembre 2000 la durata dei protocolli n. 1 dei suddetti accordi relativi agli scambi di prodotti tessili e di modificare il regime tariffario previsto da tali accordi per i prodotti tessili.
2. A seguito di tali negoziati si è concordato di emendare come segue l'Accordo sul libero scambio e l'Accordo europeo:
 - 2.1.1. L'articolo 10, paragrafo 1 dell'Accordo sul libero scambio e l'articolo 16, paragrafo 1 dell'Accordo europeo sono sostituiti dal testo seguente:

«I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti tessili originari della Lettonia di cui ai capitoli 50-63 della Nomenclatura combinata sono aboliti a decorrere dal 1° gennaio 1998.»
 - 2.1.2. L'allegato V dell'accordo sul libero scambio e dell'Accordo europeo è abolito.
 - 2.2. L'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo sul libero scambio e l'articolo 16, paragrafo 2 dell'Accordo europeo sono sostituiti dal testo seguente:

«I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Lettonia ai prodotti tessili originari della Comunità di cui ai capitoli 50-63 della Nomenclatura combinata sono aboliti a decorrere dal 1° gennaio 1998.»
 - 2.3. All'articolo 10 dell'Accordo sul libero scambio e all'articolo 16 dell'Accordo europeo si aggiunge il paragrafo seguente:

‘3. «Il protocollo n. 1 specifica le altre disposizioni applicabili ai prodotti tessili ivi indicati.»
 - 2.4.1. L'ultima frase dell'articolo 19, paragrafo 1 del protocollo n. 1 dell'Accordo sul libero scambio e dell'Accordo europeo è sostituita dal testo seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2000 o, qualora tale data sia precedente, fino all'adesione della Lettonia all'OMC. Qualora la Lettonia aderisca all'OMC prima del 31 dicembre 2000, si terranno consultazioni prima dell'adesione della

Lettonia all'OMC al fine di concordare il mantenimento del sistema di duplice controllo come specificato nell'articolo 2, paragrafo 3 del protocollo n. 1.»

2.4.2. L'allegato II del protocollo n. 1 dell'Accordo sul libero scambio e dell'Accordo europeo è sostituito dal testo seguente:

«Prodotti assoggettati al sistema di duplice controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 3 dell'Accordo

(le descrizioni complete dei prodotti delle categorie figuranti nel presente allegato si trovano nell'allegato I dell'Accordo)

Categoria:

1

2

4

5

6

7

9

12

15

26

27

31»

2.4.3. L'articolo 2, paragrafo 4 del protocollo A del protocollo n. 1 è sostituito dal testo seguente:

«Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 non è richiesto per le importazioni di merci corredate di un certificato di circolazione EUR 1 rilasciato in conformità del protocollo n. 3 dell'Accordo sul libero scambio nei casi in cui tali documenti stabiliscono chiaramente che la Repubblica di Lettonia dev'essere considerata il paese d'origine in base alle regole non preferenziali sull'origine in vigore nella Comunità.»

2.5. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'Accordo sul libero scambio e dell'Accordo europeo. Esso è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e lettone, tutti i testi facenti ugualmente fede.

3. Le sarei grato se potesse cortesemente confermarmi che il Suo Governo accetta quanto sopra. In caso affermativo, il presente protocollo aggiuntivo in forma di scambio di lettere all'Accordo sul libero scambio e all'Accordo europeo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, si applicherà in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 1998 alle condizioni che saranno specificate in uno scambio di note (cfr. appendice 1).

Voglia accettare, Signor....., l'espressione della mia profonda stima.”

Mi pregio confermarLe che il mio Governo è d'accordo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, Signor....., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo

della Repubblica di Lettonia

ISSN 0254-1505

COM(97) 649 def.

DOCUMENTI

IT

11

N. di catalogo : CB-CO-97-664-IT-C

ISBN 92-78-28403-3

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

Re